Prot. n. 0065117 del 25/06/2021 - Rep. n. 9/2021 [UOR: A1602000 - Classif. VII/6]



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE
STIPENDI E PENSIONI
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261514 Fax 0161 211358
ufficio.stipendi@uniupo.it

A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE,
RICERCATORE,
TECNICO AMMINISTRATIVO
COLLABORATORI ed ESPERTI LINGUISTICI

Oggetto: assegno per il nucleo familiare periodo 01.07.2021-31.12.2021

Si comunica che l'I.N.P.S. con Messaggio n. 2331 del 17.06.2021 ha pubblicato le nuove tabelle relative all'adeguamento dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare dal 01.07.2021 al 31.12.2021.

Con il Decreto Legge n. 79 del 08.06.2021 è stata inoltre riconosciuta agli aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF) una maggiorazione di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei famigliari fino a due figli, e di euro 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Il personale interessato alla corresponsione o al mantenimento del beneficio dovrà quindi, rivolgere apposita istanza per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021.

Il modulo di domanda è scaricabile dalla sezione intranet sul sito di Ateneo al link: https://www.uniupo.it/intranet/comunicazioni/stipendi-e-pensioni e dovrà essere inviato:

- via mail, accompagnato dalla scansione di un documento d'identità del richiedente e del coniuge, all'indirizzo ufficio.stipendi@uniupo.it
- consegnato in originale al Settore Risorse Umane Stipendi e Pensioni.

Il dipendente dovrà attestare mediante la produzione di copia della documentazione necessaria (CU, MOD. 730, MOD. REDDITI PERSONE FISICHE) ovvero mediante autocertificazione il reddito del nucleo familiare relativo all'anno 2020.

Si rammenta che:

A. Il nucleo familiare al quale deve essere fatto riferimento è composto da:

- il dipendente richiedente l'assegno;
- il coniuge, anche unito civilmente (Legge n. 76/2016), non legalmente ed effettivamente separato (per il quale si chiede di allegare il documento di identità in corso di validità);
- i figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 818/57, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni e inferiore a 21 anni, purché studenti o apprendisti per i nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli, le sorelle, i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.



L'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto anche nelle situazioni di collocamento o accasamento etero-familiare di minori da parte di strutture pubbliche affidatarie degli stessi. Infatti, secondo l'INPS, l'accasamento deve considerarsi equiparato all'affidamento. Tali regimi, diversamente da quanto previsto per l'affidamento dei minori, devono essere sottoposti ad autorizzazione avente validità annuale (Circ. INPS n. 77 del 01/04/1999).

- B. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno 2020. Si ricorda che "ai fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune" (Circ. INPS n. 84 del 05/05/2017 punto 3).
- C. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
- D. L'Amministrazione scrivente, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ha facoltà di eseguire idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- E. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente concesso sulla base della falsa dichiarazione. Tali casi potrebbero essere oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica.
- F. Le successive variazioni del nucleo familiare dovranno essere comunicate al Settore Risorse Umane Stipendi e Pensioni entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Le tabelle ministeriali relative alle diverse tipologie di nucleo familiare, il Messaggio INPS n. 2331 del 17.06.2021 e il modulo di richiesta sono presenti nella Sezione Intranet del sito Web di Ateneo al link: https://www.uniupo.it/intranet/comunicazioni/stipendi-e-pensioni

Il modulo di richiesta è presente anche ai link relativi alla modulistica nella Intranet https://www.uniupo.it/intranet/modulistica/il-personale-tecnico-amministrativo/modulo-domanda-di-assegno-al-nucleo

https://www.uniupo.it/intranet/modulistica/il-personale-docente/modulo-domanda-di-assegno-al-nucleo

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo PASQUINI)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)